



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO  
PROVINCIA DI VERONA**

**ORDINANZA SINDACALE**

N. *123* DEL 26/11/2020

**OGGETTO: CONFERMA "PIANO" PER LO SVOLGIMENTO DEL "MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'", NEL RISPETTO DELLE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** il D.P.C.M. del 03/11/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**CONSIDERATO** che il suddetto provvedimento ha efficacia fino al 03/12/2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto avente n. 156 del 24/11/2020 riguardante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", pubblicata sul BUR n. 178 del 24/11/2020, con effetto dal 26 novembre 2020 al 4 dicembre 2020;

**ATTESO** che la suddetta ordinanza prevede per il mercato all'aperto su area pubblica quanto qui debitamente trascritto:

*"Misure di carattere generale*

*4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;*
- b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.";*

**ATTESO** che l'allegato 9 al D.P.C.M. del 03/11/2020 detta disposizioni per il **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE** (mercati e mercatini degli hobbisti), come qui riportate:

*“Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:*

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;*
  - verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;*
  - assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;*
  - assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
  - individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*
- Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.*
- Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.*

#### **MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO**

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;*
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;*
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;*
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.”;*

**DATO ATTO CHE** nel territorio comunale di San Pietro in Cariano Capoluogo, il venerdì mattina si svolge il “Mercato settimanale del Venerdì”, con gestione diretta del Comune di San Pietro in Cariano;

**ATTESO** che affinché sia possibile effettuare il mercato di cui sopra, è necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate dalle Autorità nazionali e regionali, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**CONSIDERATA** la precedente ordinanza sindacale n. 122 del 19/11/2020, nella quale sono state valutate la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione al mercato, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale interessata;

**ATTESO** che nel suddetto provvedimento si è ritenuto necessario disporre le seguenti norme regolamentari/prescrizioni denominate "Piano", attuate dagli uffici comunali preposti per quanto di ciascuna competenza, se necessario coadiuvati da forze esterne, qui elencate:

- a) l'area del mercato dovrà essere perimetrata con nastro bianco e rosso e/o transenne, solo nelle zone che l'autorità di vigilanza riterrà necessarie, considerate le vie interessate al mercato;
- b) dovrà essere presente un unico varco di accesso separato da quello di uscita, verso il quale convogliare le persone. Si demanda al Comandante della Polizia Locale l'individuazione di ulteriori varchi di ingresso e uscita se necessari per convogliare in modo ordinato l'utenza (faq 13 Regione Veneto);
- c) la sorveglianza pubblica dovrà essere garantita dalla Polizia Locale e dalla presenza di n. 2 operatori della Protezione Civile;
- d) la sorveglianza pubblica dovrà verificare le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; perciò gli addetti alla sorveglianza dovranno essere in contatto radio o telefonico o visivo, dall'ingresso all'uscita, per il contingentamento del flusso degli avventori e per l'osservanza del rispetto della distanza sociale di almeno metri uno (mt. 1);
- e) la sorveglianza pubblica dovrà controllare l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- f) la sorveglianza pubblica dovrà assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti ed altresì di pittogrammi;
- g) la sorveglianza privata dovrà assicurare maggiore distanziamento dei posteggi sfruttando, se necessario, l'intera area mercatale ad oggi non occupata da banchi;
- h) la sorveglianza privata dovrà individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;"

**DATO ATTO** che ancora nell'ordinanza n. 122 del 19/11/2020 si è ritenuto necessario impartire disposizioni anche agli operatori del mercato, così come qui elencate:

- "pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature, prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; tali prodotti dovranno essere ben visibili e posizionati su supporto dedicato;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; l'esercente dovrà controllare che presso il proprio banco non si creino assembramenti ed attivarsi affinché la clientela in attesa, mantenga un distanziamento interpersonale di almeno metri 1;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;"

**RITENUTO** di incaricare anche in tale sede il Settore Commercio SUAP, Gare e Contratti affinché invii alla pec di ciascun esercente il presente provvedimento;

**VALUTATO** di confermare altresì le disposizioni relative al Mercato settimanale del Venerdì contenute nel Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Reg. Delib. del 18/04/2011 e riconosciuto con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente n. 177 dell'08/11/2012;

**SENTITO** anche il Comandante della Polizia Locale in merito alle prescrizioni sopra elencate, il quale, dopo attenta osservazione della frequenza ordinaria degli avventori al mercato anche durante il 20/11/2020, ha fatto presente che, a suo avviso, non risulta necessaria l'adozione di ulteriori misure;

**RITENUTO** opportuno monitorare comunque l'attività mercatale, riservandosi, se del caso, l'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni più restrittive;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** il D. Lgs. del 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. del 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 18/05/2001 n. 228 e succ. mod. ed int.;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20/07/2001 come modificata con deliberazioni nn. 633 del 14/03/2003, 1028 del 16/04/2004 e 2113 del 02/08/2005;

**VISTA** la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

**VISTO** il D.M. 20/11/2007;

**VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

**VISTA** la L.R. 14 maggio 2013, n. 8: "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

**TUTTO CIÒ PREMESSO** da ritenersi quale parte integrante e sostanziale del presente disposto,

## **ORDINA**

1) **CHE** l'attività' del "**Mercato Settimanale del Venerdì**" di San Pietro in Cariano Capoluogo, avente le seguenti caratteristiche:

- n. 8 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;
  - n. 44 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n.114/98 per il settore non alimentare;
  - n. 11 posteggi riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D. Lgs. 228/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- totale dei posteggi n. 63,

**si svolga nella giornata di venerdì 27/11/2020, con orario di vendita dalle ore 08:00 alle ore 12:30, nel rispetto delle norme regolamentari/prescrizioni denominate "Piano", qui sotto impartite;**

2) **CHE** gli uffici comunali preposti per quanto di ciascuna competenza, se necessario coadiuvati da forze esterne, predispongano quanto all'uopo necessario affinché sia assicurato il rispetto di quanto segue:

- a) l'area del mercato dovrà essere perimetrata con nastro bianco e rosso e/o transenne, solo nelle zone che l'autorità di vigilanza riterrà necessarie, considerate le vie interessate al mercato;
- b) dovrà essere presente un unico varco di accesso separato da quello di uscita, verso il quale convogliare le persone. Si demanda al Comandante della Polizia Locale l'individuazione di ulteriori varchi di ingresso e uscita se necessari per convogliare in modo ordinato l'utenza (faq 13 Regione Veneto);
- c) la sorveglianza pubblica dovrà essere garantita dalla Polizia Locale e dalla presenza di n. 2 operatori della Protezione Civile;
- d) la sorveglianza pubblica dovrà verificare le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; perciò gli addetti alla sorveglianza dovranno essere in contatto radio o telefonico o visivo, dall'ingresso all'uscita, per il contingentamento del flusso degli avventori e per l'osservanza del rispetto della distanza sociale di almeno metri uno (mt. 1);
- e) la sorveglianza pubblica dovrà controllare l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- f) la sorveglianza pubblica dovrà assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti ed altresì di pittogrammi;
- g) la sorveglianza privata dovrà assicurare maggiore distanziamento dei posteggi sfruttando, se necessario, l'intera area mercatale ad oggi non occupata da banchi;
- h) la sorveglianza privata dovrà individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

3) **CHE** gli operatori del mercato osservino con attenzione le disposizioni qui elencate:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature, prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; tali prodotti dovranno essere ben visibili e posizionati su supporto dedicato;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; l'esercente dovrà controllare che presso il proprio banco non si creino assembramenti ed attivarsi affinché la clientela in attesa, mantenga un distanziamento interpersonale di almeno metri 1;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

4) **CHE** il Settore Commercio SUAP, Gare e Contratti invii alla pec di ciascun esercente il presente provvedimento;

5) **CHE** gli operatori del mercato si attivino affinché le prescrizioni di cui sopra siano rispettate anche dalla propria clientela, restando inteso, che la loro inottemperanza ovvero la loro non puntuale osservanza, comporterà l'emissione delle conseguenti sanzioni e l'impossibilità dello svolgimento e prosecuzione dell'attività mercatale;

6) **IL RISPETTO** del Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Reg. Delib. del 18/04/2011 e riconosciuto con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente n. 177 dell'08/11/2012, che detta disposizioni relative al Mercato settimanale del Venerdì;

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, ai fini della generale conoscenza e quale adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 c. 1 del D. Lgs 33/2013 ed altresì la sua trasmissione, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- alla Guardia di Finanza di Verona;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano;
- a ciascun operatore del mercato;
- alle associazioni di categoria;
- al Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano;
- al Settore Commercio SUAP, Gare e Contratti del Comune di San Pietro in Cariano;
- all'Area Tecnica 2 Settore Interventi Diretti e Manutenzioni del Comune di San Pietro in Cariano, con preghiera di invio al Responsabile della Protezione Civile;
- al Settore Ecologia e Ambiente del Comune di San Pietro in Cariano;

- la validità della presente ordinanza per venerdì 27/11/2020, prorogabile, così come gli effetti di provvedimenti successivi di rango superiore adottati da autorità nazionali o regionali.

### **AVVISA**

**CHE** la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25/03/2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16/05/2020 n. 33;

**CHE** il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca e/o decadenza automatica, in riferimento all'andamento della situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o all'adozione da parte delle autorità nazionale o regionale di provvedimenti di rango giuridico superiore di natura restrittiva.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:

- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

(ZANTEDESCH Ing. Gerardo)

The image shows a handwritten signature in blue ink that overlaps a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text "COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO" around the perimeter and "COM. 020902" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. The signature is written over the stamp and extends to the right.